



COMUNE DI TRANA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
AREA SEGRETARIO COMUNALE

N. 116 DEL 01/07/2024

OGGETTO:

Utilizzo di personale dipendente di altra Amministrazione a scavalco d'ecedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 - Incarico in regime di lavoro subordinato al dipendente a tempo indeterminato del Comune di Coazze, Sig. Paolo USSEGLIO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2023 è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di programmazione semplificato (DUPS) 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/12/2023, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- il Comune di Trana -relativamente all'organizzazione del personale - ha approvato i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione:
 - ✓ Piano triennale del fabbisogno del personale: approvato per il triennio 2024/2026 con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/12/2023, avente ad oggetto "Programmazione fabbisogno del personale 2024-2026. Approvazione.", successivamente modificato e integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Programmazione fabbisogno del personale 2024-2026. Modifiche e integrazioni alla D.G.C. n. 78 del 13/12/2023.";
 - ✓ PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 12.04.2024, all'interno del quale, nell'ambito degli strumenti di programmazione, è prevista l'assunzione di n. 1 udp - Funzionario E.Q. ex categoria D Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva e la copertura della posizione organizzativa *del Servizio Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente - Area tecnica e tecnico-manutentiva.*

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza possono prestare attività lavorativa presso altri Enti".

DATO ATTO che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

ATTESO che:

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto n. 17 dell'08.05.2008, secondo cui, da un lato, l'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si ritiene che l'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria n. 41 del 20.03.2013, secondo cui le spese sostenute pro-quota dall'ente che utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro ente, in forza di una diversa convenzione, comando o altre figure analoghe, (art. 1, C. 557, della L. 311/2004, art.14 CCNL 21 gennaio 2004), vanno computate nella spesa di personale;
- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 448 del 18.10.2013 nella quale si esamina la differenza tra scavalco di eccedenza e scavalco condiviso, chiarendo che lo scavalco di eccedenza, ex. art.1, comma 557 della L. 311/2004, rientra nel computo dell'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;
- le deliberazioni: n. 3 e n. 23 del 2009, Corte di conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e n. 14/2011 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia;
- la Circolare n. 2/2005 in data 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno;
- al dipendente interessato può essere corrisposto, dall'ente utilizzatore, anche il salario accessorio previsto secondo le proprie regole e potrà anche essere assegnato un incarico di Elevata Qualificazione (la cui indennità, tuttavia, sarà riproporzionata in base al numero di ore settimanali contrattualmente stabilite (art. 53, comma 3, del CCNL 21/05/2018) - le somme destinate a tal fine, oltre a quelle per l'indennità di risultato, sono soggette al limite al trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

CONSIDERATO che:

- il succitato comma 557 consente la costituzione di due rapporti di lavoro, uno a tempo pieno con l'ente di appartenenza ed un altro part-time, con il secondo ente, per un massimo di 12 ore settimanali, nella stretta osservanza del tetto massimo di orario complessivo di lavoro settimanale pari a 48 ore;
- la suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

CONSIDERATO che relativamente alla figura di responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica e ambiente / area tecnica e tecnico-manutentiva, con decreto del Sindaco n. 3 del 15.04.2024 è stata attivata specifica collaborazione con il Geom. Paolo USSEGLIO, dipendente di ruolo del Comune di Coazze (TO), con profilo professionale idoneo al ruolo da ricoprire - responsabile dei procedimenti di competenza del servizio urbanistica ed edilizia privata - ruolo che ha precedentemente svolto presso altri enti e, pertanto, con adeguata conoscenza delle procedure, anche informatiche, nonché dei servizi e delle attività di competenza dello specifico settore per il periodo dal 15/04/2024 e fino al 30/06/2024;

che tale incarico è stato esperito con puntuale professionalità e con buoni risultati e che l'amministrazione comunale intende procrastinare tale modalità verificando la disponibilità del dipendente per un aumento delle ore da dedicare all'attività presso questo ente, anche in relazione all'assenso dell'amministrazione di appartenenza;

DATO ATTO che:

- con nota del 27/06/2024, prot. n. 4.935, il Comune di Trana ha richiesto al Comune di Coazze l'autorizzazione a proseguire l'attività extra orario ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2014, per il periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024, per il dipendente Geom. Paolo Usseglio, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categ. D –Pos. Ec. D1);
- con nota in pari data di prot. n. 5.986 registrata al protocollo di questo ente al n. 4982, il Comune di Coazze ha trasmesso l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa straordinario ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2014 e s.m.i. presso il Comune di Trana per il dipendente dell'Ente Geom. Paolo Usseglio per il periodo richiesto vale a dire dal 01/07/2024 al 30/09/2024;
- con decreto del Sindaco n. 8 del 01.07.2024 è stata confermata la relativa collaborazione con conferimento incarico di elevata qualificazione responsabile servizio edilizia privata, urbanistica e ambiente / area tecnica e tecnico-manutentiva.

ATTESO che trattandosi di scavalco di eccedenza ex art. 1 c. 577 della L. 311/2004, il Geom. Paolo Usseglio verrà remunerato secondo la retribuzione prevista dal vigente CCNL Funzioni Locali per la

categoria di appartenenza - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categ. D –Pos. Ec. D1) secondo i seguenti valori:

- **retribuzione di posizione** per il periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 nella misura complessiva lorda di € 1083,33, pari a € 361,11 mensili (comprensiva della maggiorazione del 30% prevista dal CCNL), dando atto inoltre che la retribuzione di risultato, stabilita sulla base delle risultanze della valutazione annuale, sarà corrisposta nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL funzioni locali 16.11.2022;
- **compenso orario lordo** pari ad € 15,44803 (oltre agli oneri a carico dell'ente), calcolato sulla base delle ore effettuate, per un massimo di 12 ore settimanali.

CONSIDERATO che, in virtù dell'autorizzazione acquisita al prot. n. 4982/2024 e del decreto sindacale summenzionato, dal 01.07.2024 il Geom. Paolo Usseglio, che è comandato in Trana per 12 ore settimanali, ha iniziato la sua attività lavorativa per "scavalco di eccedenza".

RITENUTO di assumere impegno di spesa, per le 12 ore settimanali di scavalco di eccedenza per gli importi precedentemente evidenziati e per tutto il periodo interessato.

CONSIDERATO che con parere della Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo per il Veneto, espresso con deliberazione n. 17/2008 del 08/05/2008, è stato ritenuto che non sia necessario nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria, introdotta dall'art. 1 c. 557 della L. n. 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato che resta comunque dipendente dell'amministrazione di appartenenza.

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 che pone in capo al Responsabile del servizio di verificare la compatibilità del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica e dato atto che tale verifica è stata effettuata.

ATTESO che l'art. 5, c. 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001, prevede che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;
- il D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e s.m.i.;
- i CC.NN.LL. vigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di CONSIDERARE le premesse sopra esposte, che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. di DARE ATTO E CONFERMARE, il conferimento di incarico di collaborazione esterna di cui al decreto sindacale n. 3 del 15.04.2024, indicativamente fino a un massimo di 12 ore settimanali, ai

sensi dell'art. 1, c. 557, della L. n. 311/2004, al Geom. Paolo Usseglio (dipendente a tempo pieno e indeterminato del comune di Coazze, in possesso dei necessari requisiti professionali e dell'esperienza pluriennale richiesta dal profilo professionale di "Funzionario" (ex Categ. D – Pos. Econ. D1), come da curriculum vitae in atti, *Servizio Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente - Area tecnica e tecnico-manutentiva*, dal 01/07/2024 al 30/09/2024, a supporto della medesima area;

3. di ATTRIBUIRE al dipendente interessato un **compenso orario lordo** pari ad € 15,44803, calcolato sulla base delle ore effettuate dal dipendente Geom. Paolo Usseglio appartenente all'area dei Funzionari (ex Cat. D Pos. Econ. D1), indicativamente max. 12 ore settimanali per 13 settimane;
4. di IMPEGNARE il relativo ammontare della **retribuzione di posizione** per l'intero periodo pari ad euro 1.083,33 (*oltre agli oneri a carico dell'ente*);
5. di IMPEGNARE altresì la somma di € 2.409,89 (*oltre agli oneri a carico dell'ente*), all'interno del Bilancio 2024/2026, così come segue:

Ragione del debito	Incarico di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. n. 311/2004		
Creditore	Paolo Usseglio		
Importo	Competenze	Contributi a carico dell'Ente 23.80%	IRAP 8.50%
• Quota oraria 15,44803	€ 2.409,89	€ 573,55	€ 204,84
• Indennità di posizione	€ 1.083,33	€ 257,83	€ 92,08
Esigibilità	2024	2024	2024
Capitolo	560.12.1	560.12.2	620.2.4

6. di DARE ATTO che la scadenza della spesa correlata al presente provvedimento, ai sensi dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è prevista come da tabella di cui al punto 5;
7. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, cc. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
9. di DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
10. di DISPORRE, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale dell'Unione per 15 giorni consecutivi, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 e di ottemperare alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Il Responsabile dell' Area
Firmato digitalmente